

Pasquale Gargano

CN = Pasquale
Gargano
C = IT

*Avv. Pasquale Gargano
Via Clemente Mauro n. 13
84122 Salerno*

A Ministero della Giustizia

Via Arenula n. 70 - Roma

PEC: notificheattigiudiziari.mingiustizia@giustiziacert.it
ufficio.stampa@giustiziacert.it

Per conoscenza:

Formez PA - Viale Marx n. 15, 00137 Roma

PEC: protocollo@pec.formez.it

Avvocatura Generale dello Stato - Via dei Portoghesi n. 12, Roma

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: avviso per pubblici proclami e contestuale richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, RG n. 8126/2026, ordinanza n. 4587 del 26/08/2026 - ricorso proposto da Carmela Fortunato c/ Ministero della Giustizia e Formez PA

Istanza

Il sottoscritto **Avv. Pasquale Gargano**, in qualità di difensore della ricorrente **Fortunato Carmela**, C.F. **FRTCML78T57H703L**, nata a Salerno il **17/12/1978** e residente in Pontecagnano Faiano (SA), Via Ferdinando Magellano n. 114, come da ricorso introduttivo, nel giudizio TAR Lazio - Roma NRG 8126/2026,

Premesso che

1. con ricorso proposto innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Quarta Ter**, iscritto al **RG n. 8126/2026**, la sig.ra **Carmela Fortunato** ha impugnato, con domanda cautelare, la **graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15/07/2026 sul portale inPA**, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia", con riferimento al profilo "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02", nonché gli atti presupposti e connessi, ivi compreso l'avviso di scelta sede pubblicato in data **17/07/2026**;

2. il ricorso è stato proposto nei confronti del **Ministero della Giustizia** e di **Formez PA**, con individuazione, tra i controinteressati, di **Simona Russo**, nata il **07/10/1997**;
3. con **ordinanza cautelare n. 4587 del 26/08/2026**, resa nel giudizio RG n. **8126/2026**, il TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, ha disposto l'**integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami**, ordinando la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e la pubblicazione del **testo integrale del ricorso** e della **ordinanza**, con mantenimento online sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione;
4. la medesima ordinanza prescrive che la richiesta di pubblicazione venga effettuata dalla parte ricorrente **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza**, che l'Amministrazione provveda **entro i successivi 15 giorni**, e che venga rilasciata attestazione dell'avvenuta pubblicazione con specificazione della data;
5. l'ordinanza richiede che l'avviso da pubblicare contenga:
 - l'autorità giudiziaria e il numero di registro generale del ricorso;
 - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - l'indicazione dei controinteressati;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it;
 - l'indicazione del numero dell'ordinanza e del fatto che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - il testo integrale del ricorso.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità spiegata,

Chiede

a codesto **Ministero della Giustizia** di provvedere, in esecuzione dell'ordinanza cautelare sopra richiamata, alla **pubblicazione sul proprio sito istituzionale**:

1. dell' **Avviso per pubblici proclami** di cui al testo riportato *infra*;
2. del **testo integrale del ricorso** (riportato in calce al presente atto e comunque allegato in originale pdf nativo firmato digitalmente);
3. del **testo integrale dell'ordinanza cautelare n. 4587 del 26/08/2026** (trasmessa in allegato al presente atto);
4. dell' **elenco nominativo completo dei controinteressati**, tratto dalla graduatoria finale di merito rettificata pubblicata il **15/07/2026** (allegata al presente atto);
5. di ogni ulteriore allegato richiesto dall'ordinanza o funzionale alla completezza della notificazione per pubblici proclami.

Si chiede altresì che

1. in calce alla pubblicazione venga inserito avviso attestante che la stessa è effettuata **in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma n. 4587 del 26/08/2026, Sez. Quarta Ter, NRG n. 8126/2026**;
2. venga indicato che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it**;
3. la documentazione pubblicata **non venga rimossa** sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;
4. sia inserito sulla home page del sito istituzionale un collegamento denominato **"Atti di notifica"** verso la pagina contenente il ricorso, l'ordinanza del TAR Lazio n. 4587/2026 e il presente avviso;
5. venga rilasciato alla parte ricorrente un **attestato di avvenuta pubblicazione**, con indicazione della data di pubblicazione e dei documenti pubblicati, da utilizzarsi per il successivo deposito presso la Segreteria del TAR.

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI DA PUBBLICARE ai sensi dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma n. 4587 del 26/08/2026, Sez. Quarta Ter – NRG n. 8126/2026.

1. Autorità giudiziaria e numero di registro generale del ricorso

È pendente innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quarta Ter** il ricorso iscritto al RG n. 8126/2026.

2. Parte ricorrente e Amministrazioni intimare

Ricorrente: Fortunato Carmela, C.F. FRTCML78T57H703L, nata a Salerno il 17/12/1978, residente in Pontecagnano Faiano (SA), Via Ferdinando Magellano n. 114, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Gargano, PEC **p.gargano@avvocatinocera-pec.it**.

Amministrazioni intime:

- **Ministero della Giustizia**, Via Arenula n. 70, Roma, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato - Roma;
- **Formez PA**, Viale Marx n. 15, 00137 Roma.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione, con domanda cautelare:

- **della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15/07/2026 sul portale inPA**, relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, con riferimento al profilo "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02";
- delle precedenti rettifiche della graduatoria pubblicate in data **19/02/2026, 03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026 e 25/06/2026**, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell'avviso di scelta sede pubblicato il **17/07/2026**, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti legittimati alla scelta della sede;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi gli atti e verbali della procedura concorsuale *in parte qua*.

4. Sunto dei motivi di ricorso

Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente deduce, in sintesi, quanto segue:

- di avere partecipato alla procedura concorsuale indetta con **bando del 30/07/2025**, presentando domanda in data **25/08/2025** con codice candidatura **MM5D11HAY2**, per il profilo **Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02**;
- di essere persona con disabilità e soggetto avente diritto alla **riserva di posti ex art. 3 L. n. 68/1999**, avendo ottenuto il riconoscimento di una invalidità pari all'80% con verbale INPS del **04/07/2025**, allegato alla domanda di partecipazione;
- che, nella compilazione della domanda, la ricorrente avrebbe correttamente indicato il possesso del titolo nella sezione relativa ai **titoli di preferenza**, ma, per mero errore materiale, nella voce riepilogativa relativa alla **riserva dei posti** sarebbe stata selezionata l'opzione "No" anziché "Sì", con conseguente mancato riconoscimento della riserva spettante;
- che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di **24,75** ed è stata collocata nella graduatoria rettificata del **15/07/2026** alla posizione **n. 6068**, come **idonea non vincitrice**, mentre – secondo la prospettazione attorea – il corretto riconoscimento della riserva l'avrebbe collocata utilmente tra i vincitori, tenuto conto che l'ultimo riservatario utile con analogo punteggio risulta alla posizione **n. 2071**;
- che, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, la ricorrente ha inoltrato in data **01/07/2026** una **PEC di riesame/rettifica** al Ministero della Giustizia e a Formez PA, rimasta priva di riscontro, pur essendo l'Amministrazione a conoscenza della situazione sostanziale rappresentata;
- che le varie rettifiche succedutesi nel tempo dimostrerebbero il carattere non definitivo delle precedenti graduatorie e che la lesione si sarebbe comunque

definitivamente concretizzata con la graduatoria del **15/07/2026** e con il successivo **avviso di scelta sede del 17/07/2026**, il quale ha dato immediata attuazione alla graduatoria escludendo la ricorrente dalla scelta della sede;

- che, in diritto, vengono dedotte **violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 68/1999**, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, buona fede procedimentale e soccorso istruttorio, nella parte in cui l'Amministrazione non avrebbe valorizzato la situazione sostanziale documentalmente esistente né attivato i poteri di verifica e rettifica dell'errore materiale;
- che, per l'effetto, viene chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva di posti e il conseguente collocamento tra i vincitori, con ogni provvedimento consequenziale anche ai fini della scelta della sede.

5. Controinteressati

Il presente avviso è rivolto a **tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15/07/2026**, relativa al profilo **Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02**, quali soggetti controinteressati, inclusa la controinteressata nominativamente individuata **Russo Simona**, nata il **07/10/1997**, a cui il ricorso è già stato regolarmente notificato.

Ai fini dell'individuazione dei controinteressati, si richiama la **graduatoria finale di merito** del concorso sopra indicato, pubblicata in data **15/07/2026**.

Stante l'elevatissimo numero di soggetti, si ritiene sufficiente dichiarare che la graduatoria, che comunque viene allegata alla presente richiesta di pubblicazione ed avviso, **si ha qui per integralmente trascritta nel suo intero contenuto con riferimento ai suddetti nominativi e corrispondenti dati**.

Pertanto, l'elenco dei controinteressati costituisce parte integrante del presente avviso e la Graduatoria che lo contiene verrà pubblicata come allegato separato nella medesima pagina web.

6. Indicazione relativa allo svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: **www.giustizia-amministrativa.it**.

7. Indicazione dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami

Con **ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma n. 4587 del 26/08/2026, Sez. Quarta Ter - NRG n. 8126/2026**, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

L'Ordinanza in parola è allegata al presente atto.

8. Documenti pubblicati unitamente al presente avviso

Sono pubblicati unitamente al presente avviso:

1. testo integrale del **ricorso** (riportato in calce al presente atto ed allegato in formato pdf firmato digitalmente);
2. testo integrale della **ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma n. 4587 del 26/08/2026** (allegata al presente atto);
3. **elenco nominativo completo dei controinteressati** tratto dalla graduatoria finale di merito rettificata del **15/07/2026** (presente nel documento "Graduatoria" allegato al presente atto).

Elenco allegati al presente avviso e contestuale istanza di pubblicazione

1. **Ricorso introduttivo integrale** sottoscritto digitalmente ("Ricorso signed.pdf");
2. **Ordinanza cautelare TAR Lazio n. 4587 del 26/08/2026**;
3. **Graduatoria finale di merito rettificata pubblicata il 15/07/2026** - file integrale;

9. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO AL TAR

Si riporta di seguito integralmente il testo del ricorso introduttivo depositato nel giudizio TAR Lazio – Sez. Quarta Ter – RG n. 8126/2026, da pubblicarsi anche come allegato separato in PDF, in esecuzione dell’ordinanza n. 4587 del 26/08/2026.

«...

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO

Per: Fortunato Carmela, nata a Salerno il 17/12/1978 (C.F. FRTCML78T57H703L), residente in Pontecagnano Faiano (SA), Via Ferdinando Magellano n. 114, CAP 84098, rappresentata e difesa dall'**Avv. Pasquale Gargano**, presso il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, Via Clemente Mauro n. 13, con domicilio digitale p.gargano@avvocatinocera-pec.it, ai sensi della procura in atti;

(ricorrente)

CONTRO

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via Arenula n. 70, domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Il **Formez PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Marx, 15 - 00137 Roma, in qualità di ente attuatore della procedura selettiva;

(resistenti)

E NEI CONFRONTI

E nei confronti della sigra Russo Simona, nata il 07/10/1997,

(controinteressata)

PER L'ANNULLAMENTO - previa adozione delle IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE ANTE CAUSAM EX ART. 55 E 56 CPA -

- della **graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15/07/2026** sul portale inPA relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, per la

parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posti per persone con disabilità ex art. 3, L. n. 68/1999, collocandola nella posizione n. 6068 quale idonea non vincitrice, invece che tra i vincitori (all. 1);

- di **tutte le precedenti graduatorie rettificata** (19/02/2026, 03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026), se ed in quanto lesive ed *in parte qua*;
- dell'**avviso di scelta sede pubblicato in data 17/07/2026**, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra i soggetti legittimati alla scelta della sede in quanto vincitrice per l'effetto della doverosa applicazione della riserva;
- di **ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale**, ivi compresi i verbali della Commissione RIPAM, ancorché non conosciuti;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva di posti ex L. n. 68/1999 e al conseguente inserimento tra i vincitori della procedura concorsuale, con ogni provvedimento consequenziale, anche ai fini della scelta della sede di destinazione;

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 30/07/2025, il Ministero della Giustizia, tramite la Commissione RIPAM e con il supporto tecnico di Formez PA, ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di 2.970 unità, di cui 2.600 nel profilo "*Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria*" (Codice 02), con termine di presentazione delle domande fissato al 29/08/2025 (all. 2 bando di concorso).

2. Il bando riservava il **10% dei posti a persone con disabilità**, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (cfr., all. 2).

3. In data 25/08/2025, l'odierna ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione (Codice candidatura MM5D11HAY2), dichiarando espressamente, nella sezione relativa ai requisiti generali, il possesso di **invalidità riconosciuta nella misura dell'80%**, allegando altresì la relativa certificazione medico-legale (all. 3 domanda di partecipazione).

4. Tale invalidità era stata accertata con **verbale INPS del 04/07/2025**, rilasciato dal Centro Medico Legale di Salerno, che riconosceva alla ricorrente una "*invalidità con*

riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%", con percentuale attribuita **dell'80%**, con decorrenza dalla medesima data del 04/07/2025 (all. 4 verbale invalidità INPS) — dunque **in data ampiamente anteriore** sia alla scadenza del bando (29/08/2025) sia alla presentazione della domanda (25/08/2025).

5. Nella compilazione della domanda telematica, la ricorrente indicava il titolo di invalidità nella sezione "TITOLI DI PREFERENZA", lett. f) ("*invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b)*"), allegando il relativo verbale INPS (cfr. all. 3). Per **mero errore materiale**, tuttavia, alla specifica voce riepilogativa concernente la "*Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici*" veniva selezionata l'opzione "**No**" (cfr. all. 3).

6. All'esito delle prove, la ricorrente conseguiva un punteggio di **24,75**, risultando collocata, nell'ultima graduatoria rettificata **pubblicata il 15/07/2026**, in **posizione n. 6068**, oggetto della presente impugnazione, quale idonea non vincitrice (cfr. all. 1).

7. Dalla medesima graduatoria risulta che, con applicazione della riserva, l'ultimo candidato riservatario con punteggio pari a 24,75 occupa la **posizione n. 2071**, con la conseguenza che la ricorrente, ove le fosse correttamente riconosciuta la riserva, rientrerebbe a pieno titolo tra i **vincitori**, con posizione utile **pari o superiore alla n. 2072** (all. 1).

8. La ricorrente, pertanto, supera la c.d. prova di resistenza, atteso che ha conseguito il medesimo punteggio di 24,75 ed è titolare del beneficio della riserva del 10% dei posti per le persone con disabilità prevista dal bando.

Ragion per cui la corretta applicazione della riserva avrebbe determinato il suo collocamento tra i **vincitori**, con posizione **almeno pari alla n. 2072**, e dunque l'**utile inserimento nella platea dei soggetti chiamati alla scelta della sede**.

9. La procedura concorsuale, dopo la prima pubblicazione della graduatoria in data **19/02/2026**, è stata interessata da **plurime, sistematiche rettifiche** (03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026), fino alla graduatoria **definitivamente rettificata e validata dalla Commissione RIPAM in data 15/07/2026** (cfr. all. 5 elenco cronologico di tutte le graduatorie pubblicate).

10. In data **1° luglio 2026**, la ricorrente, avvedutasi dell'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda, inviava **PEC** sia alla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, sia a Formez PA, quale ente attuatore della procedura, con la quale richiedeva il riesame della propria posizione e la rettifica dell'errore materiale, alla luce del titolo posseduto, dichiarato e documentato. La PEC risulta **regolarmente accettata e consegnata**, ma ad oggi **non ha ricevuto alcun riscontro** da parte degli odierni resistenti (all. 6 pec riesame).

11. In data **17/07/2026**, il Ministero pubblicava sul portale istituzionale l'**avviso relativo alla procedura di scelta della sede** da parte dei vincitori, fissando il termine per l'esercizio della scelta al **28/07/2026**, con espressa indicazione che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti (all. 7 avviso scelta sede).

12. L'avviso richiama espressamente la graduatoria "**rettificata e validata dalla Commissione RIPAM**", pubblicata su inPA il 15/07/2026 (cfr. all. 7), confermando che è tale ultimo atto — e non la prima pubblicazione del 19/02/2026 — a costituire il provvedimento amministrativo definitivo su cui si fonda la procedura di assunzione.

Da qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di diritto, previa illustrazione delle ragioni di giurisdizione e tempestività.

IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Il presente giudizio verte sulla legittimità degli **atti della procedura concorsuale** — in particolare la graduatoria finale di merito rettificata — e non attiene alla fase esecutiva del rapporto di lavoro già costituito.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, occorre distinguere le controversie relative **all'esistenza stessa di una riserva di posti ex lege**, riservate al giudice ordinario in quanto vertenti su un diritto soggettivo perfetto all'assunzione (Corte Cass, Sez. Unite Civile, Ordinanza n. 12634 del 10/05/2023; Sez. Unite Civile, Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019), da quelle che investono **l'esercizio del potere amministrativo di formazione della graduatoria**

concorsuale, che restano attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta una decisione datoriale relativa allo scorrimento o all'utilizzo di una graduatoria già definita, né fa valere un diritto maturato a procedura conclusa; **contesta invece la (non corretta) formazione stessa della graduatoria concorsuale**, per erronea applicazione dei criteri di attribuzione della riserva in sede di **valutazione dei titoli e delle dichiarazioni della domanda**, dunque un vizio del procedimento di valutazione comparativa che è **elemento costitutivo** della procedura concorsuale ancora in corso di definizione (la scelta sede non è stata completata).

Del resto, proprio in una fattispecie di questo tipo, Codesto On.le **TAR Lazio** ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, pronunciandosi nel merito su un ricorso proposto da candidato escluso dalla quota di riserva per errore nella compilazione della domanda. In particolare, si è stabilito: «...*Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico (...) Espone tuttavia che, in sede di presentazione della domanda (...) non ha potuto selezionare la casella relativa ai posti "riservati" (...) ma solo la sezione "preferenze: invalidi e mutilati civili". All'esito delle prove di concorso, ha chiesto all'Amministrazione l'applicazione della riserva (...) allegando la documentazione medica a supporto...*» (in questi termini, Tar Lazio – Roma, III Quater, sent. 26/01/2026 n. 1565).

Codesto Tribunale, in quella sede, ha **esaminato il merito** della controversia proprio davanti al giudice amministrativo, confermando che le doglianze relative alla mancata applicazione della riserva **in sede di formazione della graduatoria concorsuale** rientrano nella cognizione del TAR.

Analogamente, il **Consiglio di Stato** ha giudicato nel merito – innanzi al giudice amministrativo – analoga controversia relativa alla mancata considerazione, in sede di graduatoria, del titolo di riserva per invalidità civile non correttamente documentato in sede di domanda (cfr. Cons. Stato, III, sent. 30/12/2025 n. 6138).

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo impugnata la **legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria concorsuale**, e non la fase successiva di gestione del rapporto di lavoro.

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO

La presente impugnazione è certamente tempestiva.

Si potrebbe obiettare che il termine sia decorso dalla **prima pubblicazione del 19/02/2026** (cfr. all. 5), posto che il vizio dedotto — l'omesso riconoscimento della riserva — era teoricamente già conoscibile in quella sede.

Al contrario, il **Consiglio di Stato** - già in precedenza richiamato -, ha ritenuto "*formalistica*" e "*incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale*" la tesi che imponga l'impugnazione della prima graduatoria non definitiva.

In particolare, si è così statuito: «*All'esito di tale verifica alcune posizioni sono state confermate, mentre altre sono state "rettificate", il che implica un annullamento quantomeno parziale del contenuto della prima graduatoria. In ogni caso anche la conferma è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria (...) La posizione del TAR, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria (precedente), appare formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale*» (in questi termini, Cons. Stato, III, sent. 30/12/2025 n. 6138).

A ben vedere, però, vi è un **elemento decisivo: la dichiarazione esplicita dell'Amministrazione sulla non definitività della graduatoria.**

È proprio su questo piano che si radica l'**argomento centrale** della tempestività del presente ricorso: l'Amministrazione medesima ha reso, nel corso della procedura, una **dichiarazione esplicita** attestante che la graduatoria non era ancora consolidata, dichiarazione contenuta nell'avviso relativo alla procedura di scelta sede: «*Si ricorda che la graduatoria sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, da consolidarsi entro il mese di giugno 2026*» (all. 7 avviso scelta sede).

Tale dichiarazione, proveniente direttamente dall'Amministrazione procedente, è **dirimente**: se è la stessa Amministrazione ad avvertire i candidati che la graduatoria non è definitiva e sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, **non può pretendersi** che il singolo candidato avesse, già in data 19/02/2026, l'onere di impugnare un atto

espressamente qualificato come non consolidato dalla stessa autorità che lo ha emanato.

Ne discende, anche in applicazione del principio di buona fede e di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Amministrazione e cittadino ai sensi dell'art. 97 Cost., che il *dies a quo* per l'impugnazione non può che essere individuato nella **graduatoria definitivamente rettificata e validata dalla Commissione RIPAM in data 15/07/2026**, che l'Amministrazione stessa qualifica come tale nell'avviso di scelta sede.

A riprova della **natura sostitutiva** — e non meramente confermativa — delle **plurime rettifiche intervenute**, l'avviso ministeriale dà atto che le stesse hanno comportato **l'integrazione delle richieste di documentazione per le priorità ex L. n. 104/1992** (cfr. all. 7), dimostrando che la fase istruttoria relativa proprio alla materia delle **riserve e priorità per disabilità** non era affatto conclusa con la prima pubblicazione, ma è proseguita nelle rettifiche successive, fino all'ultima del 15/07/2026.

Sotto ulteriore e concorrente profilo, va richiamato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'interesse al ricorso deve essere personale, **attuale e concreto**.

Nel caso di specie, solo con la pubblicazione dell'avviso di scelta sede del 17/07/2026 — che dà avvio alla fase di assegnazione concreta dei posti ai vincitori — si è determinata la **lesione attuale e concreta** della posizione della ricorrente, la quale vede imminente il rischio che soggetti privi di titolo prioritario vengano assunti in luogo suo.

Non può sottacersi, infatti, che il tempo intercorso tra la pubblicazione di ciascuna delle graduatorie rettificate susseguitesì (03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026, cfr. all. 5 elenco cronologico di tutte le graduatorie pubblicate) non è mai stato tale (più di 60 giorni) da consolidarne gli effetti, sicché ogni successiva modifica della graduatoria ha fatto, al più, decorrere *ex novo* il relativo termine decadenziale, impedendo il formarsi della preclusione a carico del candidato potenzialmente leso.

Alla luce di quanto sopra ed in estrema sintesi, il ricorso è tempestivo, tenuto conto:

- della natura sostitutiva delle plurime rettifiche intervenute, motivate da rinnovata istruttoria anche in materia di riserve e priorità (cfr. Cons. Stato n. 6138/2025;
- della **dichiarazione esplicita dell'Amministrazione** circa la non definitività della graduatoria nelle fasi anteriori (cfr. all. 7);
- della maturazione dell'interesse ad agire in senso pieno solo con l'avvio della procedura di scelta sede, tenuto conto che non è mai spirato il termine decadenziale nei termini sopra esplicitati.

MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione e falsa applicazione art. 3 L. N. 68/1999 e art. 1 del Bando Di Concorso - art. 6 L. 241/90 - erronea mancata applicazione della riserva di posti per persone con disabilità) - ECCESSO DI POTERE (Difetto di istruttoria - mancata applicazione soccorso istruttorio)

Il bando di concorso riserva il 10% dei posti a persone con disabilità ai sensi della L. n. 68/1999.

La ricorrente possedeva, alla data di scadenza del bando, **tutti i requisiti sostanziali** per l'accesso a tale riserva, come dimostrato dal verbale INPS del 04/07/2025, che attesta un'invalidità dell'80% con decorrenza dalla medesima data (cfr. all. 4), quindi **anteriore** al termine di presentazione delle domande.

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha:

- dichiarato espressamente il possesso dell'invalidità riconosciuta all'80% (cfr. all. 3);
- allegato la relativa certificazione medico-legale (cfr. all. 3);
- indicato il titolo di invalidità nell'unica sezione a ciò specificamente deputata, ossia "TITOLI DI PREFERENZA", lett. f) (*ibidem*).

L'unico errore commesso riguarda la voce di riepilogo relativa alla "*Riserva dei posti*", in cui per **mero quanto evidente errore materiale** è stata selezionata l'opzione "No" invece che "Sì" (all. 3).

Tale errore appare **agevolmente riconoscibile** dall'Amministrazione, in quanto contraddetto da ogni altro elemento della medesima domanda:

- la dichiarazione di invalidità,
- l'indicazione del titolo nella sezione preferenziale,
- l'allegazione del verbale sanitario.

Si tratta, dunque, non di un'omissione sostanziale, ma di una **discordanza interna alla domanda**, agevolmente rilevabile mediante un raffronto tra le diverse sezioni del medesimo modulo.

Sul punto, giova richiamare l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento avrebbe potuto (e dovuto) «...chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete».

Ed ancora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso il ricorso al **soccorso istruttorio** proprio in relazione a **errori materiali riconoscibili dal complesso della domanda**, distinguendoli dalle **omissioni sostanziali**.

Sul punto, si è stabilito che «...l'istituto, pur astrattamente utile per la selezione dei migliori, può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali...» (Cass. Civ., Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 6232 del 17/03/2026, con ampi richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ivi espressamente citati).

Nel caso di specie **non si chiede l'introduzione ex post di un titolo mai dichiarato**, ma la **correzione di una discordanza interna** a una domanda che già conteneva la piena e documentata dichiarazione del titolo.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE (Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. - omessa valutazione della condizione di disabilità già nota e documentata - violazione dell'obbligo di verifica d'ufficio - irragionevolezza)

Il TAR della Campania ha recentemente affermato, in una fattispecie in parte sovrapponibile, il principio secondo cui le condizioni soggettive che fondano il diritto alla riserva non sono costituite dall'atto certificativo, ma da una **situazione di fatto oggettiva**, di cui l'Amministrazione ha il dovere di tenere conto ai fini della riserva, (anche) indipendentemente dal rispetto delle formalità.

Per quel che qui interessa, si è stabilito che «*Il principio fondamentale del “pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata” e la conseguente esigenza, riconosciuta dal legislatore, di promuoverne “la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 impone che **non possa applicarsi in maniera formalistica e rigorosa il principio di auto responsabilità** – pacifico nelle procedure di concorso pubblico – secondo cui i titoli di accesso, di merito o di preferenza devono essere posseduti e **dichiarati** dall’interessato alla data di scadenza del bando, poiché nella fattispecie in esame la disabilità – peraltro per una grave diagnosi – è stata certificata dall’ente preposto con un’efficacia che retroagisce quanto meno al momento della formulazione della relativa istanza...*» (in questi termini, Tar Campania, IV, sent. 14/10/2025 n. 6735, “enfasi” aggiunte).

Pur nella consapevolezza della diversità di angolazione del precedente appena citato, non può revocarsi in dubbio che il principio di diritto che si ricava calza perfettamente con la fattispecie concreta in esame.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva **già acquisito** la certificazione ben prima della scadenza del bando, e l'aveva regolarmente allegata alla domanda.

L'Amministrazione, pertanto, era **pienamente in condizione di conoscere** la **sussistenza del titolo**, a prescindere dall'errore materiale commesso nella sola voce riepilogativa.

altre parole, l'errore nel barrare una casella non può inficiare la sostanza del possesso inequivocabile di un titolo legato ad una situazione di disabilità chiaramente evincibile *ictu oculi* dalla domanda di partecipazione.

Sotto altro profilo, l'azione amministrativa deve sempre essere improntata a principi di razionalità.

Sarebbe totalmente irrazionale che la ricorrente, in possesso dei requisiti di riserva, potendo beneficiare della preferenza riconosciuta dalla legge, avendo il titolo ed avendolo peraltro depositato in sede di domanda, intendesse non avvalersi del beneficio.

Ciò rappresenterebbe il paradosso per cui il partecipante ad un concorso non abbia intenzione di acquisire un punteggio a lui spettante per legge.

La contraddittorietà tra il barrare la casella (sbagliata) e il deposito della relativa documentazione deve, per un criterio di razionalità e logica, far propendere per la tesi del mero errore materiale.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE (Violazione e falsa applicazione art. 1, c. 2bis, L. 241/90, art. 6 L. 241/90) - violazione del principio di buona fede e collaborazione dell'azione amministrativa - omessa risposta all'istanza di riesame/rettifica - silenzio dell'amministrazione)

La ricorrente ha inviato, in data 1° luglio 2026, PEC di riesame e rettifica sia alla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, sia a Formez PA, PEC regolarmente accettata e consegnata (cfr. all. 6).

Ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta.

Tale condotta si pone in contrasto con il principio di buona fede e collaborazione dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 1, c. 2bis L. 241/90 e di cui è espressione l'art. 6 della legge n. 241/1990, e determina un ulteriore pregiudizio per la ricorrente, la cui posizione avrebbe potuto essere agevolmente rettificata in sede di autotutela prima dell'avvio della procedura di scelta sede.

Sulla c.d. prova di resistenza

La ricorrente supera in modo pieno la c.d. prova di resistenza, atteso che, secondo l'ultima graduatoria pubblicata in data 15/07/2026, l'ultima candidata con punteggio pari a 24,75 occupa la posizione n. 2071, avendo la ricorrente conseguito il medesimo punteggio ed essendo titolare della riserva del 10% dei posti per persone con disabilità prevista dal bando, la corretta applicazione della *lex specialis* ne avrebbe

determinato il collocamento tra i vincitori, con posizione almeno n. 2072, e dunque l'ammissione alla procedura di scelta sede.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris*

Il *fumus boni iuris* emerge con evidenza dalle argomentazioni sopra svolte: la ricorrente possedeva il titolo per la riserva, lo ha **dichiarato** e **documentato** nella sede della domanda deputata ai titoli di preferenza, ha commesso un **mero errore materiale univocamente riconoscibile dal complesso della domanda**, ed ha **specificamente segnalato l'errore all'Amministrazione**, senza ricevere alcun riscontro.

La ricorrente, pertanto, ha diritto ad essere collocata **almeno in posizione n. 2072 con l'attribuzione del punteggio di 24,75 e della riserva** che le spetta e, di conseguenza, rientrare a pieno titolo tra i vincitori della procedura.

Sul *periculum in mora*

Il *periculum in mora* è di **eccezionale gravità e urgenza**, per le seguenti ragioni:

1. l'avviso di scelta sede pubblicato il 17/07/2026 fissa il termine per l'esercizio della scelta al **28/07/2026**, ossia ad **imminente scadenza**;

2. la mancata sospensione dell'efficacia degli atti impugnati comporterebbe l'assegnazione delle sedi e l'avvio dell'immissione in servizio dei vincitori individuati sulla base della graduatoria contestata, con conseguente **consolidamento di una situazione di fatto** difficilmente reversibile;

3. il bando prevede che l'Amministrazione possa comunque accertare in ogni tempo il possesso dei requisiti anche dopo l'immissione in servizio, ma ciò non elimina il concreto rischio che, *medio tempore*, si consolidino situazioni di fatto pregiudizievoli per la ricorrente e per l'effettività della tutela;

4. la ricorrente, in ragione della propria grave condizione di salute (pregressa patologia oncologica, come da verbale INPS, cfr. all. 4), ha un interesse particolarmente qualificato e urgente alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa,

attualmente in essere a tempo determinato presso il Tribunale di Vallo della Lucania (cfr. all. 3);

5. l'inerzia dell'Amministrazione rispetto alla PEC di riesame, rimasta senza riscontro per oltre venti giorni, aggrava ulteriormente la posizione della ricorrente, la quale si troverebbe di fronte al fatto compiuto dell'assegnazione delle sedi senza aver potuto ottenere alcun chiarimento in via amministrativa.

Istanza di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.

Attesa l'estrema **imminenza del pregiudizio** — termine per la scelta sede fissato al **28/07/2026**, a fronte dei tempi ordinari di fissazione della camera di consiglio — si chiede che il Presidente del TAR Lazio, o il magistrato da lui delegato, **adotti misure cautelari provvisorie con decreto monocratico**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., *inaudita altera parte*, **suspendendo l'efficacia della procedura di scelta sede** nella parte in cui non consente alla ricorrente di essere inclusa tra i vincitori con collocazione in posizione idonea alla scelta e/o **ammettendo con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, collocandola **almeno in posizione n. 2072 con l'attribuzione del punteggio di 24,75 e riconoscimento del diritto alla riserva**, fissando la successiva camera di consiglio per la conferma, modifica o revoca della misura.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Si chiede di essere ammessi, anche in via monocratica, alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico processuale, considerato che l'elevato numero dei potenziali destinatari della notifica evidenzia le circostanze eccezionali che consentono tale forma di notifica *extra ordinem*, secondo la più autorevole giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Istanza di oscuramento dei dati

Anche in considerazione della particolarità della vicenda in oggetto e della sensibilità dei dati, si chiede l'oscuramentom delle generalità del ricorrente ai sensi di legge e a tutela della privacy.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, *contrariis rejectis*:

1. **In via cautelare monocratica**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., previo riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione utile tra i vincitori del concorso, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con particolare riguardo alla procedura di scelta sede in scadenza il 28/07/2026 e/o **ammettere con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, fissando la successiva camera di consiglio;

2. **In via cautelare collegiale**, previo riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione utile tra i vincitori del concorso, disporre la sospensione dell'efficacia della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata il 15/07/2026 e dell'avviso di scelta sede del 17/07/2026, nella parte di interesse e/o **ammettere con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, con fissazione dell'udienza di merito;

3. **Nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte di interesse, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/1999 e al collocamento tra i vincitori della procedura concorsuale, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere in conformità, anche ai fini della scelta della sede;

4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Salerno, lì 24/07/2026

Avv. Pasquale Gargano
...». (cfr. Ricorso introduttivo).

Avv. Pasquale Gargano
Via Clemente Mauro n. 13
84122 Salerno

Richiesta finale

Si richiede a Codesto Spett.le Ministero cortese **conferma di ricezione e di presa in carico**, nonché successivo invio dell'**attestazione di avvenuta pubblicazione** con indicazione della data di pubblicazione e del link alla pagina dedicata, ai fini del deposito presso la Segreteria del TAR Lazio nei termini di legge e di ordinanza.

Cordiali saluti.

Salerno, lì 23/09/2026

Avv. Pasquale Gargano